

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT/RCO)

Contraente:

SISTEMA SRL - Grosseto - p.i. 01305350538

sede legale: GROSSETO – via Monterosa, 12- Grosseto -

effetto 31/12/2021

scadenza 31/12/2024

Durata contratto: Triennale

Frazionamento: sem.le al 31 dic e 30 giu di ogni anno

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali:

per sinistro	con il limite di,	per persona o cose
Euro 5.000.000,00	I- Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T.),	Euro 5.000.000,00
Euro 5.000.000,00	II- Responsabilità Civile Operai (R.C.O.)	Euro 5.000.000,00

Nell'ambito dei Massimali di cui sopra, operano i sottolimiti di risarcimento (per sinistro e per anno assicurativo) indicati nelle singole Sezioni.

Il massimale per ogni sinistro è anche il massimo che la Società sarà tenuta a pagare per sinistri che interessino contemporaneamente la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e la Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Parametro per la costituzione del premio: vedi sotto

Base di determinazione del premio

Parametri	Dato preventivo	Tasso Lordo %	Premio
Retribuzioni (di tutto il personale)	3.000.000,00		
Fatturato (relativo a gestione Campeggio)	1.000.000,00		
Premio Anticipato	imponibile	Imposte €	Premio lordo annuo
			€

Il presente capitolato è costituito da numero ... fogli allegati costituenti il contratto assicurativo che le Parti si impegnano a sottoscrivere agli effetti della validità dell'assicurazione.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri
 - Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Norme che regolano l'Assicurazione R.C.T.O. – Scoperti/Franchigie - Limiti
 Vedi di seguito

Descrizione Attività assicurata:

L'assicurazione è operante per tutti i rischi elencati nella presente e per tutta l'attività della Contraente, nulla escluso, e per qualsiasi ubicazione viene svolta e nella sua qualità di proprietario, concessionario, esercente, gestore e/o committente delle attività per conto dell'Ente Committente di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- gestione dei parcheggi in genere, manutenzione della segnaletica stradale in genere compresi depositi merci inerenti le attività svolte
- Servizi Cimiteriali ed Onoranze Funebri comprese attrezzature edili per i lavori inerenti
- Servizi energetici, attività integrate afferenti l'energy management,
- Servizi di manutenzione del verde pubblico e della illuminazione della comunità per conto del Committente,
- Servizi di controllo e manutenzione degli impianti termici in genere
- servizi per la Mobilità e servizi alla strada (quali ad esempio: segnaletica; noleggio cartelli stradali e transenne; parcheggi e ZTL)
- servizi di pubblicità e affissioni;
- gestione del campeggio di Principina a Mare GR con tutte le strutture e attrezzature di cui necessita per l'esercizio dell'attività medesima, per una estensione di circa 10 Ha comprese strutture balneari, aree adibite a parcheggi, centri di ristoro e divertimento, noleggio imbarcazioni, e tutto quanto necessita per l'esercizio dell'attività, nonché la proprietà/utilizzo della pineta circostante nei 10Ha precitati;
- Gestione dei Teatri Comunali, sale cinematografiche connesse e impianti relativi con la sola esclusione dell'organizzazione diretta dell'attività artistica;
- Organizzatore di tutte le attività connesse con l'oggetto sociale inclusi convegni, manifestazioni, visite guidate ed esposizioni in genere anche all'estero;

e più in generale Servizi Pubblici per la città di Grosseto che sono o potranno essere affidati al Contraente.

La tutela riguarda le responsabilità della Contraente anche per i beni od aree ad essa pertinenti, nonché in locazione e più in generale ad essa conferiti a qualsiasi titolo, per i quali deve rispondere per contratto o legge, sia utilizzati in proprio che affidati a terzi per le varie attività inerenti l'oggetto della presente garanzia.

O dal contraente affidato a terzi di beni propri, o di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalla società e per i quali deve rispondere per contratto o legge, e da detti terzi utilizzati per le varie attività inerenti l'oggetto della presente garanzia o per le destinazioni ad essi concesse;

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

validità territoriale nel territorio Italiano, C.d.V e R.S.M. per l'attività generale e negli altri stati per le sole manifestazioni espositive e la R.C.O.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
SOCIETA'	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO / INDENNITA' / RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
DANNO LIQUIDABILE	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
SCOPERTO	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
INSEDIAMENTO	ciascun complesso di cose dell'Assicurato, o per le quali esista un suo interesse assicurabile;
COSE	Sia i beni materiali che gli animali
STABILIMENTO	Ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare la gestione delle attività relative ai rischi di cui all'oggetto della presente polizza
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	Quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli eventualmente non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni
FATTURATO	L'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata – o specifica - indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell' I.V.A.

ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) e RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO –

La presente polizza ha durata annuale, con inizio e termine previsti nel frontespizio di polizza, a scadenza la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni contrattuali. Il Contraente ha comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di trenta giorni, tramite Raccomandata A/R, o PEC qualora ne ravveda l'opportunità.

2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... % Delegataria % Coassicuratrice

in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che isi impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per conto, a condizione che la Contraente abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici oltre che con la Delegataria. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui all'Art. 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro trenta giorni.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro trenta giorni dalle relative scadenze.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata, PEC o fax.

- 6 TRASFORMAZIONE E/O CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA CONTRAENTE Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la presente polizza continua ad avere effetto con la nuova Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione della Contraente, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra riportate devono essere comunicate dalla Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso non inferiore a 150 (centocinquanta) giorni; in tale caso la Società è tenuta al rimborso alla Contraente del rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto.

7 DANNI PRECEDENTI

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o la loro attività in genere.

8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

10 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà competente esclusivamente il Foro di Grosseto.

11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12 ALIENAZIONE DELLA CONTRAENTE O DI PARTI DI ESSA

In caso di alienazione della Contraente o dell'intero complesso delle attività cui la presente polizza si riferisce, la Contraente stessa deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, qualora il premio sia stato pagato, continua a decorrere a favore del nuovo acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, l'assicurazione cessa se l'acquirente ha dichiarato, per iscritto, di non voler subentrare nel contratto; altrimenti la Società entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto cambiamento, ha la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione per le suddette cause, la Società è tenuta, nei confronti della Contraente o degli aventi diritto, al rimborso del relativo rateo di premio imponibile (premio al netto dell'imposta governativa) pagato e non goduto.

Qualora l'alienazione riguardi singole attività, l'assicurazione cessa per le attività stesse e la Società è tenuta, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altri rischi analoghi, al rimborso del relativo rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione della Contraente con altra società.

13 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO -

Il premio annuo è determinato dall'applicazione del tasso imponibile, più imposte governative vigenti, sui parametri di seguito presi in considerazione nel periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura, la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come qui di seguito riportato:

parametro		tasso lordo	Premio lordo anticipato
Ritribuzioni Euro	3.000.000,00		Vedi frontespizio
Fatturato "campeggio"	1.000.000,00		di polizza

Successivamente alla data di scadenza di rata e nei termini previsti dall'Articolo 14 - Regolazione dei Premi - si procederà al calcolo del premio di regolazione.

Il premio annuo anticipato, come sopra calcolato, è valido sia per la prima annualità sia per le successive. In caso di regolazione negativa si procederà all'aggiornamento del premio annuo.

Il premio annuo pattuito in frontespizio di polizza deve intendersi quale premio minimo di polizza.

14 REGOLAZIONE DEI PREMI – DETERMINAZIONE – PERIODO DI MORA

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato - in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà alla Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società è tenuta a fissarle formalmente un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia, di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

15 Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è MAG srl – filiale di Lucca .

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I

pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società e/o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente/Assicurato, presta l'assistenza processuale - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - all'Azienda medesima e/o ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

L'Assicurato e i suoi dipendenti potranno, sia in sede civile che penale, in tutti i gradi di giudizio, nominare un legale e/o un tecnico di fiducia in collaborazione con i legali e tecnici nominati dalla Società, con onere a carico della Società per tali spese. La Società si impegna a corrispondere, entro i limiti previsti dall'Art.1917 del Codice Civile 3°comma, gli onorari degli Avvocati/ Consulenti nominati.

I suddetti onorari non avranno limitazioni di indennizzo purché sia rispettata l'applicazione delle tariffe di cui alle tabelle dei rispettivi ordini professionali.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

18 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della Contraente/Assicurato.

19 GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, dovrà comunicare al broker i relativi numeri di sinistro, nonché il nome del perito e/o del liquidatore .

La Società, su richiesta della Contraente, si impegna inoltre a fornire ad ogni ricorrenza annuale, entro sessanta giorni dopo la scadenza di rata, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati in ordine cronologico sulla base della data di sinistro;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri "senza seguito";

- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri saranno corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. La documentazione di cui sopra potrà essere fornita alla Contraente mediante supporto cartaceo o informatico.

20 GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA

Resta comunque inteso che la Società si impegna a liquidare ai terzi danneggiati l'importo indennizzabile al lordo della franchigia prevista alla singola prestazione di garanzia della presente polizza nonché ad accertare e liquidare i danni qualora siano inferiori, per entità, alla franchigia stessa.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente il dettaglio degli importi anticipati per le franchigie, il tipo di danno liquidato e il nominativo del danneggiato; la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 30 (trenta) giorni dalla relativa presentazione dell'appendice o modulo di richiesta, in un'unica soluzione.

21 GESTIONE DELLA POLIZZA

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio all'uopo designata. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori Danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

22 RC INCROCIATA

Nel caso siano indicate in polizza più persone giuridiche e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di assicurato, le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della società assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

La Società assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

23 COMODATO – USO A QUALSIASI TITOLO

La garanzia della presente polizza è operante anche per i beni in uso all'Assicurato da concedenti o altri enti o aziende che ne concedano l'utilizzo a qualsiasi titolo e, contestualmente, è efficace per beni dati in comodato d'uso dall'Assicurato a terzi esclusa, per questo caso, l'errata utilizzazione degli stessi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che:

–la presente descrizione si intende semplicemente esemplificativa, resta convenuto fra le Parti che qualora il Contraente/Assicurato fosse chiamato a rispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di

Legge, la sottoscritta Società ne assumerà la garanzia nei termini della presente polizza, sia per i rischi descritti che per quelli che emergono successivamente, anche se non descritti nella presente polizza ma che derivano da provvedimenti per i quali viene conferita o trasferita la relativa competenza anche se, nella presente descrizione e/o in descrizioni future, non fosse citata espressamente.

– le attività del Contraente/Assicurato possono essere svolte direttamente, o affidate a terzi, anche “per conto”, “in concessione”, “in appalto”, “in affidamento”, od in qualsiasi altra forma riconosciuta dall'ordinamento e dalla prassi di natura commerciale, industriale, finanziaria,

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività sotto riportate, citate a solo titolo indicativo e non limitativo:

<p>Gestione e Manutenzione e Realizzazione Parcheggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strutture attrezzate o non attrezzate, custodite o non custodite, destinate a parcheggio nell'ambito del territorio comunale; - Aree attrezzate e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico destinati ad aree di parcheggio; - Fabbricati destinati a parcheggio custodito nell'ambito del territorio comunale - Parcometri, segnaletica relativa, sbarre automatiche, cartelli, transenne e paletti limitatori; - Cabine o altre strutture destinate a uffici cassa, sia manuale che automatica dei parcheggi medesimi.
<p>Gestione e Manutenzione Affissioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pubbliche affissioni con manutenzione delle relative strutture - pubblicità e comunicazione istituzionale e non per conto del Comune concedente - rimozione su suolo pubblico delle affissioni abusive e trattamento degli spazi pertinenti per la relativa defissione
<p>Gestione Servizi di Segnaletica Stradale e manutenzione della stessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nel settore della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, per conto del Committente Comunale secondo le norme vigenti - realizzazione di opere di traffic calmin o analoghe iniziative secondo le indicazioni delle amministrazioni pubbliche - espletamento di funzioni inerenti l'accertamento delle violazioni di sosta in relazione alle ordinanze del Comune
<p>Servizi Cimiteriali ed Onoranze funebri per conto del Comune.</p>	<p>e più in generale tutte le operazioni connesse, sepoltura inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione e cremazione anche al di fuori della provincia tra comprese tutte le attività legate al patrimonio cimiteriale, compresi lavori di edilizia in economia anche fuori dalle aree cimiteriali</p>
<p>Servizi energetici</p>	<p>ovvero, attività integrate afferenti l'energy management, quali a titolo semplificativo e non limitativo: verifica degli impianti e centrali termiche in genere del patrimonio del Comune e controllo e verifica degli impianti interni igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento e similari.</p>
<p>locazione</p>	<p>e più in generale affidamento a terzi di beni propri, o di terzi e per i quali deve rispondere per contratto o legge, e da detti terzi utilizzati per le varie attività inerenti l'oggetto della presente garanzia,</p>

Gestione Campeggi	gestore del campeggio di Principina a Mare GR (inclusa la responsabilità derivante dalla proprietà del medesimo) con superficie circa 10 Ha (con piazzuole, tende, case mobili e bungalows) comprese strutture balneari, aree adibite a parcheggi, centri di ristoro e divertimento, noleggio imbarcazioni, e tutto quanto necessita per l'esercizio dell'attività, nonché la proprietà della pineta circostante nei 10Ha precitati;
--------------------------	--

nonché quelle attività risultanti dal proprio Statuto, dall'iscrizione alla C.C.I.AA. e dalle eventuali istanze inoltrate alla stessa per nuove attività non ancora registrate, Il tutto compreso i vari servizi e le varie attività annesse, connesse, accessorie, complementari, strumentali, collaterali, integrate, di implementazione ed in ogni caso svolto con le modalità che la tecnica inerente le attività insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare.

25 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

A) – R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni cagionati a Terzi e che sia causa di Morte, di Lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito di applicazione dell'attività da esso svolta comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, strumentali, collaterali, complementari, affini, di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

B) – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo per quanto sotto previsto) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B.1 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione (in caso di sostituzione di polizza vale la prima polizza emessa dalla compagnia).

Il massimale per la presente garanzia:

- si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla scheda di Polizza, con il limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto
- rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché:
 - a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
 - b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione

la presente garanzia non vale :

- 1) per gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione di danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogenil'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che siano ritenuti idonei.
- 3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun addetto.
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la medesima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in sede di regolazione del premio - di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

C) – RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

26 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi;
- b) la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- c) conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare, salvo quanto disposto dall'Art. 22 della presente polizza;
- d) da furto;
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- g) cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;

- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori,
- i) cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- j) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
- k) Alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- l) "Malattie Pandemiche" con riferimento alle coperture previste alla presente resta convenuto che tali coperture non comprendono il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti) indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione o e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili, a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

salvo le deroghe espressamente previste dal presente contratto.

27 NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O.

Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

28 RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, interinale, studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, consulenti esterni, per danni arrecati a Terzi e/o a Prestatori di lavoro nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti, per conto ed ordine dell'Assicurato, anche all'esterno e durante l'esecuzione di visite agli insediamenti dell'Assicurato. La garanzia è estesa, inoltre, all'eventuale rivalsa INAIL.

29 DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'articolo 27) NOVERO DEI TERZI, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell'ambito delle attività aziendali. Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere; i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso.

- 30 **RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D. LGS 81/2008**
La garanzia è operante per la responsabilità civile per danni a Terzi, compresi i danni di natura patrimoniale, derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell'ambito delle rispettive funzioni per conto dell'Assicurato stesso.
- 31 **COMMITENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI**
L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d'opera dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l'uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 32 **DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO**
La garanzia comprende i danni a cose di Terzi, compresi i clienti, conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
- 33 **DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'**
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 34 **MANCATA OD INSUFFICIENTE SEGNALETICA**
La garanzia comprende i danni derivanti da mancata od insufficiente segnaletica orizzontale e verticale inerente i parcheggi gestiti, i cordoli protettivi di corsia riservati all'indicazione ai veicoli delle aree destinate a parcheggio ed ogni altra segnalazione pertinente .
- 35 **PROPRIETA', CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione a qualsiasi titolo, di beni immobili in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, impianti, di impianti sportivi e ricreativi nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia è altresì estesa:
 - alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale, artigianale.
 - Alla responsabilità derivante ai terzi, ancorché soci dell'assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività, ferma l'esclusione
La garanzia comprende inoltre i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino.
- 36 **PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso, in qualunque area, di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato.
- 37 **DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

A deroga delle condizioni generali di polizza si conviene che la garanzia comprende, entro il massimale per danni a cose di terzi, i beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di movimentazione, carico o scarico.

La presente garanzia opera per i veicoli in genere di terzi e/o anche di dipendenti in custodia, deposito, sosta a qualsiasi titolo nelle aree di parcheggio o all'uopo attrezzate, sia all'aperto che all'interno di locali, fabbricati o altre strutture all'uopo utilizzate dall'Assicurato a tale titolo.

Sono comunque esclusi i danni a:

- a) cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;
- b) cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;
- c) oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere;
- d) immobili;
- e) cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- f) cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'attività di trasporto e facchinaggio.

Relativamente all'attività di Campeggio per le "cose consegnate e non consegnate" la garanzia vale fino alla concorrenza massima per ogni cliente, dipendente e/o collaboratore, di quanto stabilito in polizza al successivo punto 45 B.3 .

38 COSE IN AMBITO LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali e relativi infissi, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori e/o che per volume o peso non possono essere rimossi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori.

39 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

40 APPALTO, SUBAPPALTO ED A.T.I.

L'assicurazione vale anche quando l'Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese, società, enti, consorzi, o persone fisiche i lavori di manutenzione dei locali, nonché lavori e/o prestazioni in genere e quelli attinenti alla propria attività. Sono, pertanto, compresi i danni causati a Terzi da dette persone giuridiche e/o persone fisiche.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a questo ultimo caso la presente garanzia opera a II° rischio e/o per "Differenza in Condizioni" (D.I.C.) e/o per "Differenza di Limiti" (D.I.L.) rispetto alla polizza specificatamente sottoscritta dall' A.T.I.. L'Assicurato ed i propri prestatori d'opera, le suddette persone giuridiche e i loro dipendenti e/o le persone fisiche sono considerati Terzi tra loro.

41 INQUINAMENTO ACCIDENTALE –

A parziale deroga di quanto previsto dal punto e) dell'Art.26 "Esclusioni", la garanzia comprende i danni derivanti a terzi da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite purché le cause siano di natura accidentale e collegate all'attività dell'Assicurato.

La copertura non opererà qualora i danni siano causati dalla intenzionale inosservanza delle disposizioni di legge o dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

42 POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE

Premesso che la Contraente ha attivato il servizio di:

- verifica degli impianti e centrali termiche in genere del patrimonio del Comune e controllo e verifica degli impianti interni igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento e similari

tramite propri dipendenti o terzi convenzionati (di seguito identificati come subappaltatori) ai quali viene imposto l'obbligo di assicurazione nei termini previsti dal contratto di servizio pattuito tra le

parti, la garanzia della presente polizza è prestata per le sole attività di cui all' Art. 1 della legge 5 Marzo 1990 n.46, purché i singoli subappaltatori siano in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa,

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi di legge, danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato, o da persone delle quali lo stesso debba rispondere, nella sua qualità di esecutore del servizio afferente l'energy management come sopra citato per danni cagionati a terzi (compresi i clienti utenti del servizio) dagli impianti stessi e correlati alla verifica effettuata dall'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato intervento manutentivo od estraneo a quello del servizio svolto dall'Assicurato;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società entro 12 mesi dalla data di verifica degli impianti, e in ogni caso denunciati entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto.

La presente condizione particolare si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito e lo scoperto per ogni sinistro riportati nello schema "franchigie e scoperti".

43 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo meramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per:

- A. l'organizzazione e/o la partecipazione di manifestazioni, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, fiere, mostre, esposizioni e mercati ed altri eventi simili e/o affini, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non; l'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di eventuali Terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti;
- B. la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- C. i servizi sanitari/ambulatoriali/pronto soccorso con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- D. l'installazione, la manutenzione, la posa in opera, la riparazione, le prove, i collaudi e le dimostrazioni presso Terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- E. la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti a qualsiasi titolo detenuti;
- F. la gestione di mense, il servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con rinuncia, da parte della Società, al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- G. fatto dei suoi Dipendenti i quali usino, a scopo di servizio o per ordine e conto dell'Assicurato stesso, veicoli non a motore di sua proprietà (biciclette, velocipedi, etc.);
- H. i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- I. lesioni a persone e danni a cose verificatisi a seguito di rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;

- J. l'esistenza di una squadra antincendio;
- K. il servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e cani;
- L. i danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio ed utilizzati dall'Assicurato o da Terzi per conto di quest'ultimo;
- M. il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico;
- N. a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69;
- O. A parziale deroga dell'articolo riguardate le esclusioni, la garanzia comprende i danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dalla Contraente o da Terzi su committenza della Contraente.
- P. i danni cagionati a terzi e cose di terzi verificatisi a seguito di rottura o guasto o malfunzionamento degli impianti sprinkler installati nei fabbricati ad uso deposito parcheggio di autoveicoli; la garanzia è in questo caso estesa anche ai danni cagionati ai locali in uso ed è prestata con una franchigia per sinistro e un limite di risarcimento per sinistro e per anno.

44 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio italiano eccezion fatta per le attività di carattere espositivo e fieristico o altre manifestazioni culturali e sociali o di diffusione della propria immagine la cui efficacia è estesa al mondo intero.

45 PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CAMPEGGIO

Condizioni aggiuntive relative alla gestione del Campeggio:

B.1 - Cose in consegna o custodia o rimessaggio - A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia s'intende estesa ai danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, rimessaggio o detenga a qualsiasi titolo. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose con un massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Sono escluse dalla presente estensione i danni da furto nonché i danni alle cose portate dai Clienti del campeggio durante la loro permanenza temporanea, regolamentate a parte.

B.2 - Danni a terzi causati da persone non dipendenti - A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia s'intende estesa ai danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del soggetto non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del C.C.

B.3 - Responsabilità Civile delle Cose Consegnate e non consegnate dai Clienti - A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni, ai sensi degli artt. 1783,1784 1785bis, per distruzione, sottrazione o deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio o furto, fino alla concorrenza rispettivamente dei limiti previsti per tale estensione, ovvero:

a) cose portate e non consegnate: sino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per ogni danneggiato;

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

b) cose consegnate: sempreché esista o sia stato istituito un servizio di custodia (cassette di sicurezza o armadio corazzato), sino alla concorrenza massima di € 9.000,00 per ogni singolo cliente danneggiato (inteso anche nucleo familiare)

In ogni caso per la presente estensione - sia del comma a) che del comma b) sopracitato - la Società non risarcirà (al netto di scoperti e franchigie) per danni a cose, una somma superiore a € 28.000,00 per più sinistri e per anno assicurativo.

46 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

47. TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, ai sensi del D.L. 196/2003 modificato dal D.L. 101/2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della in materia di protezione dei dati personali (adeguamento al GDPR).

48. -**SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO**

Si precisa che i limiti di risarcimento sotto indicati devono intendersi in eccesso alla franchigia prevista.

GARANZIE PRESTATE	FRANCHIGIE per Sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
Danni da manutenzione verde pubblico	€ 500,00=	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da piccoli lavori di edilizia in economia	€ 500,00=	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 500,00=	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose nell'ambito dei lavori	€ 500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
danni da incendio a cose di terzi inclusi il locatario e i clienti del parcheggio	L'eventuale massimale di polizza incendio col min. di € 1.000,00=	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
danni da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi	€ 1.500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose consegnate e non Consegnate (rif.to all'attività del Campeggio) escluse Roulottes in deposito	€ 500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e sottolimito regolamentato al punto B.3 della cond. part 45 sopradescritta
Danni a Roulottes di terzi in rimessaggio e/o deposito	€ 500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
danni da inquinamento accidentale	€ 1.500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da Mancata od insufficiente segnaletica stradale	€ 500,00=	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e sottolimito di € 2.000 per danni a cose di ogni singolo terzo danneggiato
Danni ai veicoli di terzi custoditi a pagamento (escluso furto) e danni a veicoli dei dipendenti	€ 500,00=	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni cagionati da impianti sprinkler	€ 500,00=	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Postuma per lavori di servizi energetici	€ 500,00=	€ 50.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno assicurativo

Il Contraente/ Assicurato

Società Assicuratrice